

MASSIMA

Consiglio di Stato sez. VI - 30/01/1991, n. 58

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - Alienazione e trasmissione delle cose d'interesse artistico

È legittima la prelazione tardiva esercitata dall'amministrazione nei confronti di un bene assoggettato a vincolo artistico, anche dopo più di dieci anni dalla sua alienazione originaria, seguita da altri successivi passaggi di proprietà, per il prezzo allora pattuito, nel caso in cui gli atti di trasferimento non le siano stati mai denunciati in modo completo, con l'indicazione dei dati e con gli elementi richiesti dal regolamento tuttora vigente r.d. del 1913 n. 363 (nel caso in esame mancavano l'esatta descrizione delle condizioni dell'alienazione, l'individuazione dell'acquirente effettivo, la sottoscrizione di uno dei contraenti).

Fonte:

Rass. avv. Stato 1991, 303.